

## **Statuto dell'associazione**

Il primo statuto della *Società del Museo di Vallemaggia* venne approvato dall'assemblea costitutiva del 23 aprile 1962 a Maggia.

L'attuale statuto dell'*Associazione del Museo di Valmaggia* è stato approvato dall'assemblea il 1 marzo 1991, mentre le successive modifiche/aggiunte sono state approvate dall'assemblea del 4 dicembre 2009.

## **STATUTO**

### **Art. 1 Costituzione, nome, sede giuridica**

<sup>1</sup>Sotto la denominazione "Associazione del Museo di Valmaggia" è costituita dal 23.4.1962 un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. CCS, regolata dal presente statuto.

<sup>2</sup>L'Associazione ha sede giuridica a Cevio, presso il museo. E' apolitica e aconfessionale.

<sup>3</sup>Il Museo di Valmaggia è riconosciuto dal Cantone, in base alla legge sui musei del 18.06.1990, quale museo etnografico regionale.

### **Art. 2 Scopi**

<sup>1</sup>L'Associazione si propone di raccogliere, salvaguardare, studiare e valorizzare le testimonianze della tradizione e della cultura del mondo popolare, contadino e artigiano, espresse dalla popolazione della Valmaggia.

<sup>2</sup>Attua e favorisce programmi di ricerca, in particolare nel settore etnografico, e si fa promotrice di iniziative miranti ad arricchire la vita culturale del proprio comprensorio.

<sup>3</sup>Per conseguire più agevolmente i propri obiettivi l'associazione potrà federarsi con altri enti che perseguono scopi analoghi.

### **Art. 3 Sede**

Il museo ha sede nel palazzo Franzoni e nella casa Respini-Moretti, di proprietà dell'associazione, a Cevio.

### **Art. 4 Comprensorio**

Il comprensorio di attività del museo coincide con il territorio del distretto di Valmaggia,

salvo il comune di Bosco Gurin già sede di un museo che ne documenta la particolarità culturale.

#### **Art. 5 Beni patrimoniali**

<sup>1</sup>Oltre alle due sedi espositive di cui all'art. 3 il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili provenienti da acquisti o da donazioni, come risulta dai titoli di proprietà depositati presso l'archivio sociale.

<sup>2</sup>Tutti i beni patrimoniali sono per principio inalienabili.  
Sono possibili eccezioni con l'accordo del Dipartimento e del proprietario donatore del bene alienato.

#### **Art. 6 Finanziamento**

Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione dispone, oltre ai beni elencati all'articolo precedente, delle seguenti risorse:

- introiti derivanti dall'incasso delle quote sociali, delle tasse d'ingresso al museo e da altre attività promosse dall'associazione;
- contributo cantonale sulla base del contratto di prestazione;
- donazioni o elargizioni varie;
- sussidi e contributi erogati da enti pubblici.

#### **Art. 7 Membri**

<sup>1</sup>Possono essere membri dell'associazione persone fisiche, nonché enti di diritto pubblico o privato.

<sup>2</sup>I soci devono corrispondere le rispettive quote sociali, contribuire attivamente alla vita dell'associazione, partecipare alle assemblee, collaborare con il consiglio direttivo e, in particolare, favorire il museo nella sua azione di conservazione e di valorizzazione del patrimonio storico-etnografico della Valmaggia.

<sup>3</sup>I soci non sono tenuti a contributi ulteriori oltre la quota sociale prevista dallo Statuto, né per il conseguimento del fine dell'associazione, né per far fronte a debiti sociali.

#### **Art. 8 Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale;
- il consiglio direttivo;
- i revisori.

#### **Art. 9 Assemblea generale**

<sup>1</sup>L'assemblea ordinaria dei soci è convocata due volte all'anno dal consiglio direttivo mediante avviso scritto da recapitare con un anticipo di almeno 15 giorni sulla data prevista. La prima volta entro il 15 di marzo, per deliberare sul consuntivo dell'esercizio precedente; la seconda entro il 15 di dicembre, per deliberare sul preventivo dell'esercizio seguente.

Ogni quattro anni l'assemblea deve pure deliberare sul rinnovo del contratto di prestazione con il Cantone.

<sup>2</sup>Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.

<sup>3</sup>Le assemblee straordinarie possono essere convocate qualora il consiglio direttivo lo ritenga necessario o se richiesto per scritto da almeno 1/5 dei soci.

<sup>4</sup>Le assemblee sono valide in prima convocazione qualora siano presenti almeno 20 soci. Nel caso in cui il quorum non venisse raggiunto in prima convocazione, l'assemblea è riconvocata 15 minuti più tardi. Essa è allora valida ed abilitata a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

<sup>5</sup>L'assemblea decide a maggioranza semplice dei voti espressi. Resta riservato l'art. 12 cpv 1.

<sup>6</sup>All'assemblea spettano le seguenti competenze:

- approvare e modificare le norme statutarie;
- nominare il consiglio direttivo e i revisori;
- eleggere il presidente;
- approvare il preventivo e il consuntivo con i relativi rapporti (programma di attività e rendiconto), sentito il parere dei revisori;
- stabilire le quote sociali;
- tutte le altre decisioni non espressamente devolute al consiglio direttivo.

## **Art. 10 Consiglio direttivo**

<sup>1</sup>Il consiglio direttivo è composto da 7 a 11 membri ed è nominato per la durata di 4 anni.

<sup>2</sup>Il consiglio direttivo rappresenta l'associazione verso terzi. La firma collettiva a due del presidente e di un membro vincola l'associazione.

<sup>3</sup>Al consiglio direttivo spettano le seguenti competenze:

- gestire i beni e i proventi dell'associazione, assicurare l'osservanza dello statuto e mandare in esecuzione le risoluzioni votate dall'assemblea generale;
- elaborare i preventivi e i consuntivi annuali e quadriennali con i relativi rapporti (programma di attività e rendiconto) da sottoporre all'assemblea e da trasmettere al Cantone;
- eleggere il vice-presidente e nominare, nel proprio seno o fuori, il curatore del museo ed il custode, il segretario ed il cassiere dell'associazione;
- designare nel proprio seno o fuori persone o commissioni per lo studio di argomenti particolari e lo svolgimento di compiti specifici;
- definire il capitolato d'onori e la retribuzione dei dipendenti e collaboratori da esso designati;
- elaborare ed adottare il regolamento del museo;

<sup>4</sup>Il consiglio direttivo è inoltre competente a decidere spese per interventi o acquisti di carattere straordinario e urgente sino all'importo di fr. 20'000.-

## **Art. 11 Revisori**

<sup>1</sup>I revisori, in numero di due, più un supplente, sono nominati per un periodo di due anni e sono rieleggibili al massimo due volte consecutive.

<sup>2</sup>Esaminano i conti e la gestione dell'associazione e riferiscono all'assemblea.

## **Art. 12    Scioglimento**

<sup>1</sup>Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deciso soltanto dai due terzi dei soci presenti e in un'assemblea appositamente convocata.

<sup>2</sup>In caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà devoluto ad altro ente del comprensorio che può adempiere i requisiti del riconoscimento fissati dalla Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990, o al Cantone, che ne assicurerà la gestione in loco fin quando tali condizioni non si saranno verificate.